

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1275

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

Misure straordinarie per la tutela dei piccoli risparmiatori

ONOREVOLI SENATORI. - I disastri finanziari che hanno visto coinvolte alcune tra le più importanti aziende del nostro Paese costituiscono - dopo il verificarsi di analoghi casi anche all'estero, quali Enron negli Stati Uniti, Vivendi in Francia, Ahold in Olanda - un campanello di allarme importante sullo stato del mercato finanziario italiano e sulle sue regole. Troppo spesso negli ultimi anni si è gridato alla necessità di avviare politiche più «liberiste», che riducessero o addirittura eliminassero i controlli, gli adempimenti e tutto quello che veniva etichettato col termine «burocrazia», usato ovviamente nella sua accezione negativa. Appare evidente - alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni - che questo sistema, questa assenza (o, più spesso, incuranza) delle regole, non può fare altro che ridurre la fiducia dei consumatori e dei risparmiatori e comunque di tutti i soggetti più deboli nei mercati finanziari, che rischiano di essere spazzati via dall'opportunismo e dal cinismo di chi fa prevalere una logica speculativa e del profitto senza scrupoli su ogni cultura imprenditoriale.

È chiara la necessità di rivedere l'impianto normativa vigente in modo da garantire maggiori controlli e attribuire responsabilità alle società, agli operatori ed agli intermediari finanziari, perché è inammissibile questa trasformazione dei mercati finanziari in una sorta di gioco d'azzardo, in cui spesso i giocatori vengono coinvolti senza saperlo in puntate ad altissimo rischio, pregiudicando magari i risparmi di un'intera vita lavorativa. E lo Stato non può disinteressarsi di quanto avviene nei mercati finanziari, come qualcuno propugna sostenendo che dovrebbero diventare una sorta di zona franca dove possano scorrazzare impunemente i corsari del capitalismo nostrano, a spese, magari, di milioni di ingenui risparmiatori. Lo Stato deve incoraggiare e tutelare, come recita l'articolo 47 della Costituzione, il risparmio in tutte le

sue forme, nonché disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, va in questa direzione, occorre però in modo più stringente e preciso dare una risposta a quei cittadini che sono stati vittima di un sistema che premia i comportamenti più spregiudicati a danno dei piccoli risparmiatori, come è avvenuto nei casi di Parmalat e Cirio.

Il presente disegno di legge cerca di dare una risposta a quei cittadini, attribuendo la giusta responsabilità agli intermediari finanziari - prevalentemente istituti di credito - che non hanno vigilato con la dovuta attenzione sullo stato di salute delle società delle quali proponevano l'acquisto di strumenti finanziari, dichiarando in molti casi che si trattava di un investimento «a basso rischio». In altre circostanze le banche hanno agito in conflitto di interesse, in quanto creditori, comproprietari oppure azionisti dell'azienda di cui curavano il collocamento degli strumenti finanziari, trasferendo - di fatto - il proprio credito ai clienti.

Il testo del disegno di legge cerca pertanto di mettere in chiaro - in attesa dell'esercizio delle deleghe al Governo previste dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 - al di là dei dubbi interpretativi esistenti (responsabilità contrattuale o extracontrattuale, onere della prova, rapporto di causalità e via dicendo), il diritto alla restituzione integrale dell'investimento e al risarcimento dei danni subiti per le vittime di operazioni finanziarie illecite o fraudolente, per investimenti avvenuti entro il 31 dicembre 2003.

Viene inoltre affermata con certezza la responsabilità solidale alla restituzione e al risarcimento di coloro che offrono ai risparmiatori - banche e intermediari finanziari - i prodotti finanziari fondati su dati omissivi o non veritieri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Criteri per la restituzione o
il risarcimento dell'investimento)*

1. Le persone fisiche che detengono prodotti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani alla data del 31 dicembre 2003 hanno diritto di ottenere da parte degli intermediari abilitati, che hanno provveduto al collocamento degli stessi prodotti finanziari, la restituzione dell'investimento ovvero il risarcimento per equivalente nelle forme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 2, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La restituzione e il risarcimento di cui al comma 1 sono dovuti qualora nella pubblicità, nei prospetti e nelle altre comunicazioni previsti dalla legge per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, siano esposti dati, informazioni o notizie risultanti non veritieri ovvero siano omessi dati, informazioni o notizie in modo da indurre in errore gli investitori sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente ovvero sulle reali caratteristiche, anche di rischiosità, dei prodotti finanziari sottoscritti e sui relativi diritti.

Art. 2.

*(Regolamento di attuazione
ed entrata in vigore)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le società e la borsa

(CONSOB) emana, con propria delibera, il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. La presente legge entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.